

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 1 marzo 2012.

Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana;

Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Visto, in particolare, l'art. 31 della sopra citata legge n. 10/91;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

Vista la delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli impianti termici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento e assistenza agli enti locali;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 412/93 che prevede, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impianti termici;

Visto, in particolare, l'art. 17 del sopracitato D.P.R. n. 551/99;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il decreto 17 marzo 2003, n. 60 che ha aggiornato i libretti di centrale e di impianto previsti dal D.P.R. n. 412/93;

Vista la legge 28 agosto 2004, n. 239, recante le norme sul riordino del settore energetico, nonché delega del Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2005, n. 192, recante disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

Visto, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 192/05, per il quale alla Regione siciliana spettano compiti di attuazione del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Vista la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006 del Ministero delle attività produttive inerente chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo n. 192/05;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 192/2005;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE;

Visto il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 192/05;

Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152/06;

Visto il decreto 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Considerato che nel sistema legislativo nazionale vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini e che a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto, che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza;

Considerata la necessità di creare le condizioni per un assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la frammentarietà e di attivare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 412/93, un coordinamento dei vari compiti attribuiti ai diversi organismi coinvolti;

Considerato che il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 152/06, con riguardo anche alle definizioni e alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad uso civile;

Considerato che il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 ha introdotto nuove disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto necessario nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del D.P.R. n. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, fornire disposizioni di attuazione in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Al fine di ridurre i consumi di energia, rispettare l'ambiente e garantire la sicurezza è indispensabile la corretta manutenzione degli impianti termici degli edifici e la conoscenza degli stessi. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 192/05, il proprietario (così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera J, del D.P.R. n. 412/93), l'amministratore di condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. I tecnici chiamati ad effettuare le operazioni di installazione e manutenzione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale.

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art. 3

Clausola di cedevolezza

Nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112/98 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 192/05, nel territorio della Regione siciliana, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di impianti termici.

Art. 4

Catasto regionale degli impianti termici

La Regione siciliana, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione di un sistema informativo unico regionale, attraverso l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici, di seguito denominato Catasto termico, in cui far confluire i catasti degli impianti termici,

istituiti presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.

Il Catasto termico include anche le informazioni sugli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile presenti nel territorio regionale, nonché sul loro esercizio. Le autorità competenti, per l'attività di coordinamento della Regione, dovranno far confluire al Catasto termico i dati, in loro possesso, relativi a tali impianti e alla loro ubicazione.

Art. 5

Autorità competenti

Al dipartimento dell'energia spettano i compiti di attuazione e gestione del Catasto termico, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192/05.

Il Catasto termico costituisce uno strumento di riferimento per le attività di ispezione da parte delle autorità competenti. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità del Catasto termico non consentirà il pieno esercizio delle rispettive competenze da parte dei soggetti preposti.

Art. 6

Trasmissione dati al Catasto termico

Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall'intervento, alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, copia della scheda identificativa dell'impianto conforme agli allegati A (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e B (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). Con le scadenze previste dal punto 15 dell'allegato L al decreto legislativo n. 192/05, i manutentori trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'allegato G (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e all'allegato F (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW).

Le società di distribuzione di combustibile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/99, sono tenute a trasmettere i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

La trasmissione, al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, della sopracitata documentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web del dipartimento dell'energia.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 1 marzo 2012.

GALATI

Allegato A

SCHEMA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI INFERIORI A 35 KW

1. Scheda identificativa dell'impianto

1.1. Ubicazione dell'unità immobiliare

Indirizzo n. palazzo
 scala piano interno CAP località comune
 provincia volumetria riscaldata (m³) foglio particella sub

1.2. Impianto termico individuale destinato a

- riscaldamento ambienti
 riscaldamento ambienti produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. Generatore di calore

Tipologia di impianto impianto integrato
 data di installazione potenza termica nominale (kW) combustibile

1.4. Evacuazione prodotti della combustione

Camino Canna fumaria collettiva ramificata Scarico parete Altro

1.5. Progettista dell'impianto termico (nominativo e n. di iscrizione all'ordine o collegio)

.....

1.6. Installatore dell'impianto termico

.....

1.7. Proprietario dell'unità immobiliare (cognome, nome ed indirizzo)

.....

1.8. Occupante dell'unità immobiliare (cognome e nome)

..... dal

1.9. Manutentore Terzo responsabile dal al

.....

Data

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Firma dell'installatore

Allegato B

SCHEMA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI UGUALI O SUPERIORI A 35 KW

1. Scheda identificativa dell'impianto

1.1. Ubicazione e destinazione dell'edificio

Indirizzo n. palazzo
 CAP località comune provincia
 edificio adibito a: volumetria riscaldata (m³) foglio particella
 sub

Categoria: E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8

1.2. Impianto termico destinato a

- riscaldamento ambienti produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
 altro (descrivere):

1.3. Data di installazione/ristrutturazione

1.4. Generatori di calore

Tipologia di impianto Impianto integrato
 Numero Potenza termica nominale totale (kW) Combustibile

1.5. Progettista dell'impianto termico (nominativo e n. di iscrizione all'ordine o collegio)

.....

1.6. Installatore dell'impianto termico

.....

1.7. Proprietario o proprietari (cognome, nome ed indirizzo)⁽¹⁾

.....

1.8. Amministratore (cognome, nome ed indirizzo)⁽²⁾

.....

1.9. Manutentore Terzo responsabile dal al

.....

Data

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Firma dell'installatore

(1) In caso di proprietà in condominio indicare condomini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.

(2) Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

Allegato F

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE ≥ 35 KW

*Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato
 e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione*

A. Identificazione dell'impianto

Impianto termico sito nel comune di (.....)

in via/piazza cap responsabile dell'impianto

c.f. tel. indirizzo

in qualità di: proprietario occupante terzo responsabile amministratore

Proprietario dell'impianto (se diverso dal responsabile) c.f.

tel. indirizzo

Destinazione: riscaldamento acqua calda sanitaria

combustibile: gas naturale gpl gasolio olio comb.

Volumetria riscaldata (m³)

Consumi di combustibile: stagione di riscaldamento consumi (m³/kg)

stagione di riscaldamento consumi (m³/kg)

B. Documentazione tecnica a corredo

Documento	Presente	Assente	Note
Libretto di centrale			
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)			
Certificazione ex UNI 8364			
Dichiarazione di conformità			
Libretto/i uso/manutenzione caldaia/e			
Libretto/i uso/manutenzione bruciatore/i			
Schemi funzionali idraulici			
Schemi funzionali elettrici			
Pratica ISPESL			
Certificato prevenzione incendi			

C. Esame visivo e controllo dell'impianto

1) Centrale termica

— idoneità del locale di installazione si no

— adeguate dimensioni aperture di ventilazione si no

— aperture di ventilazione libere da ostruzioni si no

2) Esame visivo linee elettriche soddisfacente non soddisfacente

3) Controllo assenza fughe di gas si no

4) Esame visivo delle coibentazioni soddisfacente non soddisfacente

5) Esame visivo camino e canale da fumo soddisfacente non soddisfacente

D. Dati generali dei generatori

Generatore di calore: costruttore: modello: matricola:

anno di costruzione: tipologia: marcatura efficienza energetica: (D.P.R. n. 660/96):

potenza termica nominale utile (kW): potenza termica nominale al focolare (kW): fluido termovettore:

Bruciatore abbinato: costruttore: modello: matricola:

anno di costruzione: tipologia: campo di funzionamento (kW):

Data di installazione del generatore di calore:

E. *Esame visivo e controllo dei generatori*

Bruciatore

- ugelli puliti si no
- funzionamento corretto si no

Generatore di calore

- scambiatore lato fumi si no
- accensione e funzionamento regolari si no
- dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente si no
- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi si no
- dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati si no
- vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento si no
- organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza si no
- segni di usura e/o deformazione si no

F. *Controllo del rendimento di combustione* (Rif. UNI 10389 - UNI 10845 e successive modifiche)Effettuato Non effettuato

Temp. fumi (°C)	Temp. aria comburente (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach (n.)	CO calcolato (ppm)	Rendimento di combustione (%)	Tiraggio (Pa)

Osservazioni:

.....

.....

.....

Raccomandazioni (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

.....

Prescrizioni: (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

.....

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare si no

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e cognome ragione sociale telefono

indirizzo estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dell'impianto

Timbro e firma dell'operatore

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

Osservazioni:

Raccomandazioni (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

Prescrizioni: (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare sì no

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e cognome ragione sociale telefono
 indirizzo estremi del documento di qualifica

Orario di arrivo presso l'impianto Orario di partenza dell'impianto

Timbro e firma dell'operatore

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

(2012.10.745)087

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 31 gennaio 2012.

Modifiche alle "Disposizioni attuative specifiche della misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - azione B - Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 8 che approva il bilancio definitivo della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 che autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe contratti;

Visto il decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli relative al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2012;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);